

ALPHABET ONLUS

REGOLAMENTO INTERNO

2017

Premessa

In base a quanto previsto all'art. 26 dello Statuto sociale, l'assemblea dei soci emana il presente Regolamento interno per la disciplina e l'organizzazione delle attività dell'associazione.

Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi interni, così come i diritti e i doveri delle persone che a qualsiasi titolo operano per nome e per conto dell'Associazione.

Il regolamento interno è proposto dal Consiglio Direttivo all'Assemblea ordinaria o straordinaria dei soci, riunita secondo le modalità indicate dallo statuto. Anche in sede di presentazione all'assemblea dei soci è possibile per questi ultimi proporre emendamenti o aggiunte. Gli emendamenti vengono votati all'interno dell'Assemblea ordinaria o straordinaria dei soci e vengono approvati con maggioranza di almeno 2/3 degli aventi diritto di voto.

Questo regolamento non ha effetto retroattivo. Parimenti dicasi per tutti quegli articoli, emendamenti o aggiunte che verranno effettuati a procedere dall'approvazione del regolamento stesso.

Il regolamento interno è una fonte subordinata allo Statuto, non può quindi modificarne le disposizioni.

ART. 1 - AMMISSIONE SOCI

L'ammissione a socio prescinde da qualsiasi pregiudizio di sesso, nazionalità, confessione religiosa o ideologica politica.

ART. 2 - DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione deve essere formulata per iscritto, rivolta al Presidente e per conoscenza al Consiglio Direttivo e presentata alla segreteria dell'associazione. La domanda dovrà contenere, pena la nullità, oltre alle complete generalità, il domicilio esatto del richiedente.

Dopo avere preso visione integrale dello statuto e del regolamento interno, il richiedente dovrà espressamente accettarli. Al soggetto verrà anche chiesto di sottoscrivere la liberatoria per il trattamento dei dati personali (Lg. Privacy); l'affermazione di non avere condanne penali passate in giudicato o carichi pendenti con la giustizia italiana, nonché l'indicazione della categoria alla quale il chiedente intende appartenere, sostenitore o effettivo.

ART. 3 - DECISIONE SULL'AMMISSIONE

Sull'ammissione a socio decide, inappellabilmente e senza obbligo di motivazione, il Consiglio Direttivo sentiti il parere del Coordinatore dell'associazione ed espletati gli accertamenti del caso ai sensi dell'art. 8 dello Statuto.

ART. 4 - UBIQUITA' DELL'ISCRIZIONE E TRASFERIMENTO SOCI

Un socio può iscriversi presso la sede più vicino alla sua residenza o domicilio. Essendo l'iscrizione a socio unica, si rilascia una sola tessera di iscrizione. Per il trasferimento di un socio è necessaria la notifica alla Segreteria dell'associazione.

ART. 5 - OBBLIGHI DEI SOCI

Oltre ai doveri scaturenti dello Statuto, i soci effettivi, anche se minorenni, hanno l'obbligo di svolgere a favore dell'associazione i compiti di istituto, nei limiti del successivo art. 6, concernenti la realizzazione degli scopi sociali utilizzando i mezzi e l'organizzazione dell'associazione, vista la dichiarazione di disponibilità rilasciata dai soci. Nello svolgimento delle attività sociali, i soci effettivi devono agire nel pieno rispetto delle disposizioni, anche generiche, date dal Presidente, dal Coordinatore Responsabile o dai loro collaboratori; i soci hanno altresì l'obbligo di custodire ed usare con la massima diligenza e cura i materiali e le attrezzature di proprietà dell'associazione, di cui sono personalmente responsabili.

ART. 6 - ATTIVITA' DEI SOCI GIOVANI EFFETTIVI

Il Direttivo determina con priorità delibera, le attività riservate ai soci giovani effettivi i quali non potranno mai essere impegnati nello svolgimento di attività che potrebbero comportare un certo rischio contingente.

ART. 7 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Premesso che l'elezione a membro del Consiglio Direttivo non autorizza il socio a venire meno ai doveri previsti dallo Statuto e dal Regolamento, ne deriva che qualsiasi iscritto sia egli socio o membro del C.D. commettendo una o più

trasgressioni, può essere inquisito dal Direttivo stesso. I provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci spettano al Consiglio Direttivo e sono:

- 1 - RICHIAMO VERBALE O SCRITTO;
- 2 - SOSPENSIONE DA OTTO A TRENTA GIORNI;
- 3 - RADIAZIONE PER MOROSITA' ;
- 4 - ESPULSIONE.

Il richiamo verbale o scritto verrà applicato in caso di trasgressione lieve.

La sospensione verrà applicata, con un minimo di otto ad un massimo di trenta giorni, al socio che turbi l'attività sociale, senza peraltro impedire o pregiudicare gravemente la realizzazione dei fini sociali, in merito ai punti 1-2-3-4 il Consiglio Direttivo delibera con votazione a scrutinio segreto e con maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti. Contro le decisioni del C.D. è ammesso reclamo al collegio Arbitrale da far pervenire entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Il collegio Arbitrale dovrà decidere entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

ART. 8 - RADIAZIONE

La radiazione per morosità viene decretata dal Consiglio Direttivo quando il socio non versi la quota di rinnovo sociale entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla scadenza del termine fissato nel 31 dicembre di ogni anno senza un motivo ritenuto valido dal consiglio o senza il beneplacito della presidenza.

ART. 9 - ESPULSIONE

Il Consiglio Direttivo decide l'espulsione di un socio:

- a) Quando accerti che il soggetto con il proprio comportamento pregiudichi gravemente l'attività sociale o l'integrità morosità dell'associazione.
- b) Quando si accerti l'indegnità dipendente dalla perdita dei diritti civili, in seguito a sentenza penale di condanna concernente un delitto passata in giudicato per cui non sia concesso il beneficio condizionale della pena ed il beneficio della non menzione nel casellario giudiziario.
- c) Determinano altresì l'espulsione le gravi malattie mentali che menomino la capacità di intendere e volere.
- d) Determinano l'espulsione il compimento di atti anche non diretti contro l'associazione che contrastino o turbino gravemente l'attività sociale, o pregiudicano comunque il conseguimento degli scopi statutari.
- e) L'assenteismo ingiustificato per più di tre convocazioni, comporta il decadimento delle cariche sociali, compresa quella Presidenziale, determina e delibera l'impossibilità di rielezione.

Il socio colpito dal provvedimento di espulsione non potrà rivestire in seguito cariche sociali se non siano decorsi almeno 6 (sei) anni dalla data di espulsione.

Il Consiglio direttivo delibera in merito all'espulsione, con votazione segreta e annotazione sul libro soci, previa istruttoria del Consiglio competente, il quale può nelle more adottare il provvedimento di sospensione a tempo indeterminato. Contro la decisione del Consiglio, il socio o il coordinatore possono ricorrere per iscritto al Collegio Arbitrale, entro 10 (dieci) giorni dalla delibera. Il reclamo proposto dal socio nei confronti dei provvedimenti di sospensione, o di espulsione non producono sospensione dei provvedimenti.

ART. 10 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

1. Per causa di morte;
2. Per espulsione;
3. Per morosità, a seguito di scadenza dei termini di rinnovo o mancato versamento della quota annuale e permanenza nella morosità per 60 (sessanta) giorni dopo la scadenza del termine (31 Dicembre di ogni anno);
4. Per sopraggiunta incompatibilità con i fini sociali;
5. Per dimissioni scritte.

ART. 11 - DIMISSIONI

Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto alla segreteria almeno 2 (due) mesi prima della chiusura dell'anno sociale (31 Dicembre), in caso contrario pur essendo il socio immediatamente esonerato dallo svolgere attività sarà tenuto a versare la quota sociale della categoria di appartenenza per l'anno successivo. Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso, neppure parziale della quota versata.

Le dimissioni per motivi leciti (salute o famiglia) dal Consiglio Direttivo non comportano la perdita della qualità di socio, tuttavia il soggetto dimissionario non potrà in futuro ricoprire cariche sociali se non siano decorsi almeno 3 (tre) anni dalla data di dimissione.

Il Consiglio Direttivo si riserva di reintegrare un soggetto dimissionario qualora lo ritenga utile agli scopi Statutari dell'associazione, purché il soggetto sottoscriva una dichiarazione indirizzata al Direttivo da cui risulti chiaramente la disponibilità a collaborare attivamente.

ART. 12 - EFFETTI DELLA PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi motivo avvenga, comporta la perdita di qualsiasi diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 13 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Essa è il massimo organo dell'associazione. Delibera in sessione straordinaria o in sessione ordinaria sulle materie indicate sullo Statuto e Regolamento interno.

ART. 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'assemblea generale dei soci è convocata dal Presidente, il quale dà comunicazione per iscritto a consiglieri e soci con almeno 20 (venti) giorni di anticipo circa la data, la sede e l'ordine del giorno, con le eventuali proposte del Consiglio direttivo.

ART. 15 - NOMINA DEI DELEGATI

I soci dell'associazione riuniti in Assemblea, possono nominare un delegato per l'assemblea generale, purché in regola con i versamenti delle quote sociali; comunque un socio non potrà rilasciare più di 1 (una) delega.

ART. 16 - PRESIDENZA ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente, coadiuvato dal Segretario.

ART. 17 - VERIFICA DEI POTERI DI SOCI E DELEGATI

Il Presidente dell'assemblea deve controllare di persona sulla regolarità della convocazione e costituzione dell'assemblea e sui soci presenti per delega.

ART. 18 - ELETTORATO PASSIVO E ATTIVO

Hanno diritto al voto tutti i soci, che sostenitori, che si trovano in regola statutaria; possono essere eletti alle cariche sociali i soci effettivi che abbiano almeno 1 (uno) anno di anzianità. I candidati devono presentare la propria candidatura in liste, poi sottoposte a votazione individuale degli aventi diritto di voto, entro il termine perentorio di gg. 20 (venti), prima della data fissata per le elezioni. Ogni socio elettore può dare fino a 2 (due) preferenze un voto alla lista e un voto al candidato di lista prescelto.

ART. 19 - COMMISSIONE ELETTORALE

Le elezioni alle cariche si effettuano a mezzo schede emesse dall'ufficio del Presidente, il quale nomina anche la commissione Elettorale composta da n. 3 (tre) membri, con il compito di controllare la regolarità delle candidature e della loro presentazione, nonché numerare le schede, su cui dovrà essere apposto il timbro del Presidente. Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro 3 gg (tre) dinanzi al Collegio Arbitrale che decide in modo definitivo, entro il termine massimo di gg 7 (sette) dalla presentazione del ricorso. Il ricorso motivato si presenta per iscritto alla segreteria dell'associazione, non è ammesso il ricorso verbale.

ART. 20 - COMMISSIONE DI SCRUTINIO - VOTAZIONI PUBBLICHE E SEGRETE

L'assemblea dei soci elegge preliminarmente una commissione di scrutinio a cui sono demandate tutte le operazioni di voto e di spoglio delle schede. L'approvazione del rendiconto morale e finanziario dell'associazione può essere effettuata dall'assemblea anche per alzata di mano o acclamazione. Tutte le votazioni inerenti le persone, sono invece a scrutinio segrete e le schede debitamente piegate e chiuse, sono ricevute ed introdotte nell'urna dal Presidente della Commissione di scrutinio; uno scrutatore appone la sua firma sul registro, accanto al nome del votante.

ART. 21 - IL TESORIERE

E' il depositario del patrimonio dell'associazione, di cui redige il bilancio consuntivo e quello previsione di ogni anno. Tiene i libri contabili dell'associazione che possono essere ispezionati dai soci che ne facciano richiesta e dai Revisori dei Conti. Tiene e cura anche il registro di inventario dell'associazione.

ART. 22 - POTERE DI FIRMA

Nei rapporti con Enti Pubblici, con Istituti di Credito e per il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, il Consiglio Direttivo

designa nel Presidente il potere di firma o in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente.

ART. 23 - COMPITI DEL DIRETTIVO

Il Direttivo designa nelle persone del segretario o del tesoriere chi redige il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione da sottoporre per l'approvazione all'assemblea ordinaria dei soci dell'associazione. Adotta i provvedimenti di carattere generale per l'attuazione dei fini dell'associazione. Per il compimento di atti di amministrazione straordinaria, deve essere preventivamente autorizzato con delibera dell'assemblea.

Nomina le commissioni attribuendo loro le relative funzioni; attua sempre nei limiti dell'ordinaria amministrazione, le delibere dell'assemblea dei soci, delibera su tutti gli altri argomenti per i quali gli è conferita competenza, ai sensi del presente regolamento e statuto, adotta in prima istanza i provvedimenti disciplinari previsti dal regolamento.

ART. 24 - PRESIDENTE E COORDINATORE

Il Presidente ha le competenze e i poteri attribuiti dallo statuto e dal regolamento. A lui spetta la titolarità della rappresentanza morale dell'associazione; nomina se necessario dei delegati di zona previa approvazione del c.d.

Convoca l'assemblea ordinaria e quella straordinaria dei soci, nomina i delegati che partecipano all'assemblea generale dei soci, è responsabile insieme con i membri del consiglio, nei confronti dei soci, della gestione dell'associazione.

1 i delegati di zona sono nominati dal Presidente (a cui devono rispondere del loro operato) previa approvazione del Direttivo e hanno la funzione di organizzare e eventualmente dirigere gruppi distaccati territorialmente dalla sede centrale dell'associazione, di cui dovranno osservare le stesse regole, qualsiasi deroga deve essere approvata dal c.d.

2 Ogni fine anno essi devono presentare per la ratifica il rendiconto morale ed economico della loro gestione al direttivo e all'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione.

ART. 25 - LE COMMISSIONI

Per meglio realizzare i fini sociali, il consiglio direttivo può nominare delle commissioni di esperti, composto da non più di 3 (tre) membri, con compiti consultivi. Ogni commissione opererà sotto le direttive di un membro incaricato dal consiglio stesso.

ART. 26 - ELEZIONI DEL DIRETTIVO

L'assemblea dei soci elegge il direttivo secondo quanto stabilito dall'art. 21 dello statuto e con le modalità previste dagli art. 18-19-20 del regolamento. Le elezioni dei consiglieri avverranno in ragione delle attività svolte o che si prevedono di svolgere. A deroga di quanto sopra, se nel corso del mandato del direttivo si dovesse rendere necessario un allargamento del numero dei consiglieri (sempre nel rispetto dell'art. 21) per espletare le finalità espresse dagli art. 4 dello statuto, dopo approvazione da parte dell'assemblea generale dei soci, si opererà come segue:

a) L'ampliamento avverrà con elezioni generali quando ci si troverà in concomitanza della fine del mandato;

b) Con elezioni da parte dell'assemblea generale dei soci, quando tale necessità dovesse avvenire lontano dalla scadenza del mandato del direttivo stesso.

ART. 27 - SPESE

Le spese di amministrazione e di gestione in generale si classificano in:

A - ordinarie

Per spese di amministrazione ordinaria si intendono l'insieme delle necessità a cui di giorno in giorno l'associazione deve far fronte e a cui è sufficiente il parere favorevole del Presidente o del Vice presidente senza il bisogno di riunire il direttivo.

B - straordinarie

Per amministrazione straordinaria si intendono l'insieme di quelle spese onerose o aventi rilevanza nel bilancio della associazione, che però hanno i tempi tecnici per poterle programmare e chiedere l'approvazione del direttivo.

C- spese a progetto

Le spese a progetto sono del tipo che anche avendo relativa copertura finanziaria hanno bisogno dell'approvazione del direttivo.

Ogni tipo di spesa di gestione dovrà preventivamente avere la copertura finanziaria, sentito il tesoriere.

ART. 28 - DURATA DEL DIRETTIVO

Il direttivo ha la durata di 36 mesi, salvo lo scioglimento dell'associazione o del direttivo stesso. Il direttivo avrà l'obbligo di assolvere ai propri doveri fino a costituzione di un nuovo direttivo, che dovrà avvenire entro gg. 30 (trenta).

ART. 29 - RICONOSCIMENTI

Il direttivo ha facoltà di rilasciare riconoscimenti a coloro che nel corso dell'anno si distinguono per la loro volontà nell'operare.

ART. 30 - DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

Il presente regolamento interno, è approvato dall'assemblea dei soci in data 06/08/2013.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si farà riferimento alle norme contenute nello statuto sociale, alle deliberazioni degli organi dell'associazione e alle disposizioni di legge in materia.

Il presente regolamento potrà essere modificato in qualsiasi momento con apposita deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

Il presente regolamento è stato depositato in copie ed originale presso la sede sociale dell' ONLUS in data 07/08/2013 a disposizione dei soci che ne faranno richiesta ottenendone copia senza spese.